

Codice DB1412

D.D. 9 marzo 2011, n. 700

Polizia idraulica - Pratica n. 2233 - Richiesta di concessione di nulla-osta idraulico in sanatoria per l'attraversamento di un tubo per fornitura di gas di petrolio liquido staffato al ponte della strada comunale Alagna, S.Antonio - Frazione Ponte - interferente con il Fiume Sesia in Comune di Alagna Valsesia (VC).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, La Carbotrade S.p.A. per le opere eseguite in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera, già realizzata nel 1992 dopo aver conseguito l'autorizzazione dall'Ente proprietario del ponte, con l'Autorizzazione Edilizia n. 03/92 del 1992, del Comune di Alagna Valsesia dovrà conseguire il formale atto di concessione demaniale;
- l'opera deve essere mantenuta come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) a cui è staffata la condotta, in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto titolare del ponte di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- L'autorizzazione è accordata, in sanatoria, con la prescrizione che la Carbotrade S.p.A., prenda atto di quanto esposto nella Variante al P.R.G.C. del Comune di Alagna Valsesia, approvata dal Comune con D.G.C. n. 6 del 18.02.2005 in cui il ponte carrabile di frazione Ponte, a campata unica, a cui è staffata la sua condotta di gas di petrolio liquido, valutato su una portata di piena per un tempo di ritorni di 200 anni: "mantiene un franco accettabile per il transito della portata liquida, ma non per l'eventuale portata solida da sommarsi alla corrente di piena". Per tale motivo si invita la Carbotrade S.p.A. a predisporre un piano di valutazione del rischio e mettere in atto tutti gli accorgimenti di sicurezza utili a tutelare la pubblica incolumità; trasmettendone le risultanze al Comune di Alagna Valsesia, nella sua veste di responsabile della Protezione Civile.
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con

l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione demaniale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Roberto Crivelli